

## **SOCIETA' SCISSA S.p.A.**

Sede in Palermo – Via \_\_\_\_\_ nn. \_\_\_\_\_

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 346.055,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PALERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese \_\_\_\_\_

Partita IVA: \_\_\_\_\_ - N. Rea: \_\_\_\_\_

### **PROGETTO DI SCISSIONE**

**(art. 2506-bis c.c.)**

Con il presente **PROGETTO DI SCISSIONE** si intende realizzare l'assegnazione di parte del patrimonio della società «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**» alla società beneficiaria «**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**», da costituirsi, assegnando le azioni della società di nuova costituzione proporzionalmente ai soci della società scissa «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**».

#### **Motivi e descrizione dell'operazione di scissione**

La progettata **SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE** è finalizzata ad una riorganizzazione aziendale attraverso la quale si realizzi la suddivisione dell'attuale unico complesso aziendale in due distinti "sistemi economici" in modo che:

- risulti alleggerita la struttura aziendale della società scissa, anche onde favorirne l'espansione, eventualmente tramite *joint ventures* e/o aumenti di capitale destinati a terzi. Tali operazioni potrebbero essere pregiudicate dall'esistenza, nel patrimonio societario, di beni – quale l'immobile aziendale – la cui proprietà non è strettamente correlata al *core business*, ed il cui valore unitario elevato incide profondamente nella definizione di accordi del tipo;
- possa essere intrapresa, separatamente dall'attività commerciale, senza commistione e con una specializzazione delle strutture aziendali, altra attività imprenditoriale – in campo immobiliare – che risulterebbe impropria per la società scissa. Tale attività potrà eventualmente svilupparsi anche tramite successivi atti di acquisto e/o locazione e/o vendita immobiliari, nonché attraverso la realizzazione di progetti edificatori. Ciò avvalendosi di competenze e maestranze specifiche, senza distogliere le risorse attualmente disponibili dall'attuale core business. Secondariamente, l'operazione consente la separazione dell'attività commerciale da quella di natura immobiliare (propria della beneficiaria), nell'ottica di preservare il patrimonio immobiliare dai rischi attinenti l'attività commerciale;
- vengano gestite in *outsourcing* tutte le procedure e i servizi di carattere amministrativo-contabili riguardanti la società scissa, favorendo l'acquisizione di professionalità specifiche, la realizzazione di appositi piani di investimento diretti al potenziamento ed all'implementazione delle strutture tecnico-organizzative, sviluppando la attività di elaborazione dati e/o di fornitura in noleggio e/o *service* di beni strumentali, ove possibile estendendo la medesima attività anche verso soggetti diversi dalla società scissa.

In particolare, si prevede:

- che l'immobile oggetto dell'assegnazione alla società beneficiaria in sede di scissione, rimarrà utilizzato dalla società scissa, sulla base di apposito contratto locativo;
- che la società beneficiaria svolgerà la elaborazione dei dati contabili, la fornitura di altri servizi di carattere amministrativo e la fornitura di beni strumentali in favore della società scissa, sulla base di appositi contratti di servizio e/o noleggio e/o diversi.

Per la realizzazione dell'attività descritta, la società beneficiaria sarà dotata, sin dalla costituzione, anche del personale necessario, tramite passaggio di numero tre dipendenti attualmente in forza alla scindenda.

La società scissa, anche dopo la data di effetto dell'operazione, continuerà la propria attività.

**Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla scissione (art. 2501-ter, n. 1)**

Partecipano alla scissione le società:

- «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**», con sede legale in Palermo, attualmente nella Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, **Capitale Sociale € 346.055,00** (trecentoquarantaseimilacinquantacinque/00), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_ (**SOCIETA' SCISSA**);
- «**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**», da costituirsi, con sede in Palermo, nella via che sarà definita in sede di atto costitutivo, **Capitale Sociale € 190.560,00** (centonovantamilaquattrocentosessanta/00) (**SOCIETA' BENEFICIARIA**).

**Atto costitutivo delle società partecipanti alla scissione (art. 2501-ter, n. 2)**

A seguito e per effetto dell'operazione di scissione, la società scindenda «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**» adotterà, con decorrenza dalla data di efficacia della scissione, lo **STATUTO SOCIALE** al presente allegato sotto la lettera **A**).

A seguito e per effetto dell'operazione di scissione, la società beneficiaria, da costituirsi, «**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**» adotterà lo **STATUTO SOCIALE** al presente allegato sotto la lettera **B**).

**Rapporto di cambio delle azioni e conguaglio in danaro (art. 2501-ter, n. 3)**

Ai soci della società scissa, con decorrenza dalla data di efficacia della scissione, verranno assegnate azioni della società beneficiaria «**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**» in proporzione alla loro partecipazione nella «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**», senza sostituzione delle azioni di quest'ultima.

Infatti, il valore netto del complesso patrimoniale assegnato alla società beneficiaria inciderà unicamente sulle riserve di utili accantonate dalla società scindenda, senza effetto decurtativo del suo capitale sociale.

Ne consegue che ai soci della società scissa viene attribuita l'espressione, sotto forma di capitale della società beneficiaria, della partecipazione che essi detengono nella medesima società scissa sulle riserve accantonate utilizzate.

Stante il capitale sociale della società beneficiaria, predeterminato in **euro 190.560,00** (centonovantamilaquattrocentosessanta/00), in ragione del valore contabile degli elementi attivi e passivi assegnati, ai soci della società scissa saranno attribuite **n.ro 38.112 azioni** della società beneficiaria per ogni **n.ro 69.211 azioni** possedute nella società scissa.

Date la proporzionalità della scissione e la realizzazione della medesima mediante costituzione di una nuova società, ai sensi dell'art. 2506-ter, comma terzo, c.c., non è richiesta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. in ordine alla congruità del rapporto di cambio, come sopra illustrato.

In ragione della attuale composizione del capitale sociale, l'attribuzione delle azioni della società beneficiaria ai soci della società scissa non comporta necessità di conguaglio in danaro; conguagli in danaro a favore dei soci, comunque non superiori al 10% del valore nominale delle azioni da assegnare, saranno riconosciuti soltanto nella misura necessaria al frazionamento delle azioni da assegnare in concambio.

**Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria (art. 2501-ter, n. 4)**

Le operazioni di attribuzione delle azioni saranno operate in correlazione alla costituzione della società beneficiaria ed avranno luogo previa contestuale presentazione delle azioni della società scissa nominativamente intestate.

**Data dalla quale decorre il diritto di partecipazione agli utili per le azioni emesse dalla società beneficiaria (2501-ter, n. 5)**

Le azioni ricevute in dipendenza dell'operazione di scissione avranno godimento dalla data di costituzione della società beneficiaria.

**Data di decorrenza degli effetti contabili della scissione (2501-ter, n. 6)**

Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dalla data di effetto della scissione, da individuarsi, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., nella data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso l'ufficio del Registro delle Imprese in cui sarà iscritta la società beneficiaria.

**Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (2501-ter, n. 7)**

Non è previsto alcun diverso trattamento riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

**Vantaggi proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione (2501-ter, n. 8)**

Non sono previsti vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

**Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e dell'eventuale conguaglio in danaro (2506-bis, comma 1)**

L'operazione di scissione assume quale riferimento contabile l'ultimo bilancio approvato dalla società scindenda, riferito alla data del 31 dicembre 2004, costituente la **SITUAZIONE PATRIMONIALE** prevista dall'art. 2506-ter, comma primo, c.c.

I valori attribuiti ai beni ed agli altri elementi patrimoniali in sede di scissione vengono fatti pari al corrispondente valore contabile, presso la società scindenda, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2004.

Specificatamente, ne consegue che:

- per i beni ammortizzabili, le quote di ammortamento dell'intero esercizio successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato dalla società scindenda, saranno di competenza della società beneficiaria, cui saranno attribuiti i corrispondenti costi storici e fondi ammortamento alla data del 31 dicembre 2004<sup>1</sup>;
- le quote di T.F.R., relative ai rapporti di lavoro dipendente che per effetto della scissione vengono attribuiti alla beneficiaria, maturate successivamente al 31 dicembre 2004 e sino alla data di effetto della scissione, rimarranno a carico della società scissa, di talché la differenza tra l'ammontare del Fondo T.F.R. alla data di efficacia della scissione ed il valore contabile al 31 dicembre 2004 costituirà debito della società scissa verso la beneficiaria (salvo quanto previsto al successivo punto, nel caso di riduzione della passività alla data di effetto della scissione);
- eventuali differenze, positive o negative, tra i saldi contabili alla data di effetto della scissione rispetto a quelli come sopra assunti dalla **SITUAZIONE PATRIMONIALE**, e riferiti al 31 dicembre 2004, dei beni ed elementi patrimoniali, attivi e passivi, costituenti il complesso attribuito alla beneficiaria – conseguenti alla dismissione di tali beni ed elementi e/o alla loro implementazione con correlata capitalizzazione di oneri e/o a pagamenti parziali o totali e/o alla insussistenza dell'elemento o bene alla

---

<sup>1</sup> Tale impostazione potrebbe non essere compatibile con la normativa fiscale (art. 173 T.U.I.R.).

data di efficacia della scissione e/o ad ogni altra causa – saranno oggetto di conguaglio tra la società scissa e la società beneficiaria, risolvendosi in corrispondenti partite di debito o credito, così garantendosi la effettività del patrimonio e, quindi, del capitale sociale della beneficiaria;

- quanto sopra varrà anche ove, per ragioni indipendenti dalla volontà delle società coinvolte nell'operazione, taluno o più degli elementi e/o beni patrimoniali in appresso elencati non potessero risultare attribuibili alla società beneficiaria;
- dall'operazione di scissione non deriveranno differenze attive o passive di scissione;
- la scissione, di per sé non costituente conferimento di beni in natura o di crediti, concretizzata adottando il **"principio di continuità dei valori contabili"** dalla società scissa alla società beneficiaria, realizzando corrispondenza tra il capitale della società beneficiaria di nuova costituzione ed il valore netto contabile del patrimonio assunto in sede di scissione, non richiede la perizia di stima di cui all'art. 2343 c.c.

Sono oggetto di assegnazione nell'ambito della realizzanda **SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE** esclusivamente i seguenti beni, elementi patrimoniali e rapporti.

**A) Beni ed elementi patrimoniali (attivi e passivi)**

- 1) l'**INTERO PATRIMONIO IMMOBILIARE** della società scissa sito in Via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ e costituito da due corpi e relativo piazzale, comprensivo dei soppalchi ivi realizzati, iscritto al NCEU di Palermo, foglio \_\_, particella \_\_, sub \_\_, Via \_\_\_\_ n. \_\_, categoria catastale D/8, rendita catastale € \_\_\_\_.

La prima parte di detto immobile è stata realizzata con licenza edilizia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_; certificato di agibilità del \_\_\_\_\_. Successivi ampliamenti sono stati oggetto di condono edilizio ex Legge n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, giusta istanza protocollata in data \_\_\_\_ al n. \_\_\_, e ex Legge n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, giusta istanza del \_\_\_\_, raccomandata n. \_\_\_\_\_. Inoltre, ulteriori ampliamenti sono stati oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, giusta istanza del \_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_ (pratica in itinere, da completarsi con la cura dei correlati adempimenti entro i termini di legge, attualmente fissati al \_\_\_\_).

Valore attribuito in sede di scissione e da assumere per la beneficiaria **€ 839.195,34** come **costo storico** e **€ 383.599,22** come **fondo di ammortamento** (valori contabili al 31 dicembre 2004), per un **valore netto di € 455.596,12**;

- 2) i seguenti **BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI**, individuati facendo riferimento alle caratteristiche e/o modelli e/o matricole e/o numero di iscrizione dei beni nel Libro Cespiti ammortizzabili esercizio 2004, tenuto dalla società scindenda (ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 600/73):

Categoria cespiti su libro beni ammortizzabili	Numero riferimento su libro beni ammortizzabili	Descrizione beni	Costo storico	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	1	Computer Middletower ATX, Mother board QDI 440BX, CPU Intel PII 40, memoria RAM 128 Mb, HD SCSI 4,3 Gb, controller Adaptec 2940 scheda video ATI 8 MB AGP, lettore CD Rom 40X, mouse, tastiera, Pad, scheda di rete NE2000 compatibile.	1.185,70		
		HD Quantum 30,5 Gb U66	163,11		

		Lettore CD Rom 52X IDE	36,15		
		HD 40 Gb IDE UDMA66	134,28		
		Rack HD IDE a slitta	20,66		
		Tastiera multimediale PS2	12,50		
		<b>Totali valori cespiti</b>	<b>1.552,40</b>	<b>1.462,33</b>	<b>90,07</b>
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	2	Personal Computer composto da: Case ATX-MB Elitegroup Via 133 Mhz ATX, Sound, Intel Celeron 500, HD 6,4 Gb UDMA 66, DIMM 64 MB PC 100, Tastiera PS2, Mouse PS2, Scheda di rete 10/100 PCI, Ventolina, Tappetino.	516,46		
		HD Quantum 300 ATA 100	154,94		
		<b>Totali valori cespiti</b>	<b>671,40</b>	<b>542,80</b>	<b>128,60</b>
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	7	Fotocopiatrice Kicera Mita KM 1525 Numero Macchina ABX3 019667 cod. 200206	1.200,00	360,00	840,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	9	Macchina da scrivere Olivetti ET 112	624,40	624,40	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	10	Telefax Canon 220	1.644,40	1.644,40	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	13	Stampante Brother mod. 1918 matr. J48194210	555,19	555,19	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	14	Stampante Brother mod. 1918 matr. J48194211	555,19	555,19	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	16	Stampante Brother mod. 1918 matr. J48194269	555,19	555,19	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18	Calcolatrice Logos 382 matr. 489890	108,46	108,46	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	20	Monitor Samsung 14" matr. HJEG301365	225,68	225,68	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	23	Calcolatrice Logos 382 matr. 00850099	103,29	103,29	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	44	Personal Computer Microlink matr. 11977/7968 così composto: CPU Intel 200 MMX, M/B Triton II 512, RAM 64 Mb, Case Minitower, SVGA virge 2MB, 2S 1P, HD 1,7 Gb, FD 1,44 Mb, Mouse, Tastiera, Tappetino, Scheda rete NE2000. Monitor Goldstar 15" matr. 9440762.	1.035,50	1.035,50	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	45	Schermo antiriflesso Netw. 14"	20,14	20,14	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	64	Stampante Epson Stylus 400 matr. 3K37265448	191,52	191,52	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	78	Stampante Epson FX 2180 matr. ASBY001320	640,41	640,41	-

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	97	Stampante Canon BJC 6100 matr. K30093	215,19	182,91	32,28
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	98	Scanner HP 6350C A4 SCSI/USB con ADF matr. SG97K1614G	464,81	395,09	69,72
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	99	Calcolatrice da tavolo mod. Logos 554	108,47	92,19	16,28
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	100	Calcolatrice Olivetti 12 cifre Euro Summa 192	82,63	70,24	12,39
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	101	Calcolatrice Olivetti 12 cifre Euro Summa 192	82,63	70,24	12,39
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	105	Adattatore ISDN esterno USB	69,72	46,71	23,01
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	106	n. 1 Rack Hard Disk IDE a slitta	20,66	13,84	6,82
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	107	Monitor 17" 1280x1024 Estr. Matr. GC193F1650	173,01	115,92	57,09
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	108	Monitor 17" 1280x1024 Estr. Matr. 6311402738	170,44	114,20	56,24
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	109	Monitor LCD Acer 15" cod. A515FP Matr. 90.37P02.0047146TD001862	445,00	218,05	226,95
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	110	Monitor LCD Acer 15" cod. A515FP Matr. 90.37P02.0047146TD001909	445,00	218,05	226,95
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	111	Monitor LCD Acer 15" cod. A515FP Matr. 90.37P02.0047146TD001334	445,00	218,05	226,95
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	112	Personal Computer assemblato, così composto: MB 694X AGP, Intel Celeron 1200 Mhz boxed, Case ATX 300 Watt, DIMM 128 PC 133, Scheda video AGP ATI Rage 128, HD 40 Gb Maxtor, Tastiera PS2, Mouse PS2, Lettore CD Rom 54X ARTEC.	541,67	265,41	276,26
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	113	Stampante Epson LQ 580 Serie 0042 matr. CLHY020042	390,00		
		Inseritore automatico Epson S806372	71,78		
		<b>Totali valori cespite</b>	<b>461,78</b>	<b>226,28</b>	<b>235,50</b>
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	114	Notebook Acer TM 212 TXR, cod. XA134 S/N 9140R01S3I20302E34T000 così composto: Celeron 800 Mhz, 128 Mb SDRAM, S. Video ATI Mobility M a 128 bit 8Mb con supporto per utilizzo simultaneo CRT e LCD (Dual View), HDD 10Gb, Masterizzatore CD-RW e Floppy Disk integrati, Modem 56KBps, Scheda di rete 10/100 su PCMCIA, Display 14,1" TFT matrice attiva, Batteria NIMH, ACPI 1.0, Sistema operativo MS Windows ME, MS Office SBE OEM (Word. Excel, Publisher, Outlook), Interfacce I/O Parallela, Seriale, 2 USB, VGA per monitor esterno, 1 slot PCMCIA CardBus a 32bit tipo II, PS2 per tastiera o mouse, audio I/O.	1.250,00	612,50	637,50

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	115	Notebook Acer TM 212 TXR, cod. XA134 S/N 9140R01S3I20302D78T000, così composto: Celeron 800 Mhz, 128 Mb SDRAM, S. Video ATI Mobility M a 128 bit 8Mb con supporto per utilizzo simultaneo CRT e LCD (Dual View), HDD 10Gb, Masterizzatore CD-RW e Floppy Disk integrati, Modem 56KBps, Scheda di rete 10/100 su PCMCIA, Display 14,1" TFT matrice attiva, Batteria NIMH, ACPI 1.0, Sistema operativo MS Windows ME, MS Office SBE OEM (Word. Excel, Publisher, Outlook), Interfacce I/O Parallela, Seriale, 2 USB, VGA per monitor esterno, 1 slot PCMCIA CardBus a 32bit tipo II, PS2 per tastiera o mouse, audio I/O.	1.250,00	612,50	637,50
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	116	Notebook Acer TM 212 TXR, cod. XA134 S/N 9140R01S3I20302DD3T000, così composto: Celeron 800 Mhz, 128 Mb SDRAM, S. Video ATI Mobility M a 128 bit 8Mb con supporto per utilizzo simultaneo CRT e LCD (Dual View), HDD 10Gb, Masterizzatore CD-RW e Floppy Disk integrati, Modem 56KBps, Scheda di rete 10/100 su PCMCIA, Display 14,1" TFT matrice attiva, Batteria NIMH, ACPI 1.0, Sistema operativo MS Windows ME, MS Office SBE OEM (Word. Excel, Publisher, Outlook), Interfacce I/O Parallela, Seriale, 2 USB, VGA per monitor esterno, 1 slot PCMCIA CardBus a 32bit tipo II, PS2 per tastiera o mouse, audio I/O.	1.250,00	612,50	637,50
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	117	Notebook Acer TM 212 TXR, cod. XA134 S/N 9140R01S3I20302EB5T000, così composto: Celeron 800 Mhz, 128 Mb SDRAM, S. Video ATI Mobility M a 128 bit 8Mb con supporto per utilizzo simultaneo CRT e LCD (Dual View), HDD 10Gb, Masterizzatore CD-RW e Floppy Disk integrati, Modem 56KBps, Scheda di rete 10/100 su PCMCIA, Display 14,1" TFT matrice attiva, Batteria NIMH, ACPI 1.0, Sistema operativo MS Windows ME, MS Office SBE OEM (Word. Excel, Publisher, Outlook), Interfacce I/O Parallela, Seriale, 2 USB, VGA per monitor esterno, 1 slot PCMCIA CardBus a 32bit tipo II, PS2 per tastiera o mouse, audio I/O.	1.250,00	612,50	637,50

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	118	Notebook Acer TM 212 TXR, cod. XA134 S/N 9140R01S3I20302DE2T000, così composto: Celeron 800 Mhz, 128 Mb SDRAM, S. Video ATI Mobility M a 128 bit 8Mb con supporto per utilizzo simultaneo CRT e LCD (Dual View), HDD 10Gb, Masterizzatore CD-RW e Floppy Disk integrati, Modem 56KBps, Scheda di rete 10/100 su PCMCIA, Display 14,1" TFT matrice attiva, Batteria NIMH, ACPI 1.0, Sistema operativo MS Windows ME, MS Office SBE OEM (Word, Excel, Publisher, Outlook), Interfacce I/O Parallela, Seriale, 2 USB, VGA per monitor esterno, 1 slot PCMCIA CardBus a 32bit tipo II, PS2 per tastiera o mouse, audio I/O.	1.250,00	612,50	637,50
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	119	Caricabatteria da auto per Notebook Acer 212 TXR	112,00	54,88	57,12
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	120	Caricabatteria da auto per Notebook Acer 212 TXR	112,00	54,88	57,12
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	121	Caricabatteria da auto per Notebook Acer 212 TXR	112,00	54,88	57,12
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	122	Caricabatteria da auto per Notebook Acer 212 TXR	112,00	54,88	57,12
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	123	Caricabatteria da auto per Notebook Acer 212 TXR	112,00	54,88	57,12
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	124	Stampante portatile HP Deskjet 350 Cbi, 5ppm, 600x300dpi, A4, USB E parallela, Batteria NiMh e InfraRed.	260,00	127,40	132,60
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	125	Stampante portatile HP Deskjet 350 Cbi, 5ppm, 600x300dpi, A4, USB E parallela, Batteria NiMh e InfraRed.	260,00	127,40	132,60
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	126	Stampante portatile HP Deskjet 350 Cbi, 5ppm, 600x300dpi, A4, USB E parallela, Batteria NiMh e InfraRed.	260,00	127,40	132,60
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	127	Stampante portatile HP Deskjet 350 Cbi, 5ppm, 600x300dpi, A4, USB E parallela, Batteria NiMh e InfraRed.	260,00	127,40	132,60
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	128	Stampante portatile HP Deskjet 350 Cbi, 5ppm, 600x300dpi, A4, USB E parallela, Batteria NiMh e InfraRed.	260,00	127,40	132,60
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	129	Fotocamera Nikon Coolpix 2500 - 1/2.7 pollici (2.11 Milioni di Pixel), Zoom Nikkor 3x, funzione digitale fino a 4x, una batteria Li-ion ricaricabile Nikon EN-EL2 (in dotazione), Schede CompactFlash (CF) card Tipo I compatibile DCF e DPOF.	410,00	200,90	209,10
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	130	Personal Computer (Server) matr. 2VYR0J cod. 06285204739 così composto: (OptiPlex GX260 SMT)P4 2.4GHz/(533) 512k, scheda di rete integrata (A42,5xL18,1xP44,7cm), Mouse Microsoft IntelliMouse 2 pulsanti+rotella PS/2 antracite, Masterizzatore CD-RW 48X, Memoria 256 MBI (1x256) 266Mhz DDR SDRAM, Lettore FD 3,5" 1,44 MBm Flat Panel Midnight Grey Monitor Matr. CN-05W541-46633-350-27GU, Tastiera	1.230,00	369,00	861,00



		Dell antracite, Windows 2000, SP3. Switch-Hub 16 porte 10/100 Mb.			
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	131	Personal Computer matr. GP85R0J cod. 36353876995 così composto: D0513, Masterizzatore CD-RW 40X & Lettore CD-ROM, Windows XP Home, Norton AntiVirus, 3.5" FD, Modem Eicon Diva ISDN (passivo) 128K, P4 2.4GHz/512k, audio e scheda di rete integrati, Tappetino per mouse con logo Dell, Mouse Microsoft IntelliMouse 2 pulsanti+rotella PS/2 nera, 17in Value Flat Panel Midnight Grey Monitor matr. GB-07R415-47604-35D-AHV7, Tastiera Dell standard nera, HD 60 Gb (7200 rpm), Scheda video 64 Mb GeForce4 MX420 con uscita TV.	1.129,00	338,70	790,30
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	132	Computer Portatile DELL Matr. CN04Y212-48643-3AU-0814, così composto: Latitude D500 Pentium M 1.3GHz, 14.1" XGA Display, Internal Keyboard, Intel Pro/Wireless 2100 (802.11b), Mini PCI Card, Internal 56K Modem Daughter Card+Adapter- (Removable) 24X CD, RW Drive, Software Drivers (Win 2K & Win XP), Microsoft Windows XP Pro SP1, Media/Recovery CD, 256MB 266 MHz DDRAM Memory, (1x256MB 266MHz), D-Series 65W AC Adatper, 20GB (4,200rpm) 9.5mm IDE HD 3.5in, 1.44 Mb FD Media Bay Module, Delux Nylon Carry Case, 6 Cell 48Whr LI- ION Primary Battery.	1.584,99	475,50	1.109,49
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	133	Modem Roper WebEasy Modem/fax USB 56K V.92	40,00	12,00	28,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	135	Kit M+T Microsoft cordless ottico (mouse + tastiera)	79,17	23,75	55,42
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	136	Orologio Controllo Timp. (presenze dipendenti) matr. 222070431	697,50	296,44	401,06
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	137	Schede SM 105 (per Orologio presenze dipendenti)	30,00	12,75	17,25
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	138	Casellario portaschede 25p	40,00	17,00	23,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	139	Monitor 15" LCD AL51 Acer Matr. 90.37P02.0047144TD000474	332,50	33,25	299,25
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	140	Kit microfono / altoparlante / tromba per PC, così composto:			
		PA211 Microfono	75,00		
		Kit amplificatore + tromba	100,00		
		Tromba	21,67		
		<b>TOTALE</b>	<b>196,67</b>	<b>19,67</b>	<b>177,00</b>
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	141	Masterizzatore esterno 52X24X52X Benq	100,00	10,00	90,00

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	142	Personal Computer DELL Matr. 5ZZP91J-13060192519, così composto: D1001, HD 40 Gb (7200rpm), Paint Shop Photo Standard Album, Dimension 2400, WIndows XP SP1 Hom, Paint Shop Pro Try and Buy, Tappetino per mouse con logo Dell, Dell Midnight Grey PS/S2 2 Button Wheel Mouse, Tastiera Dell standard nera, Dimension 2400 Celeron 2.4 GHz con audio, video e scheda di rete integrati, Lettore CD-ROM 20/48x, MS Works 7.0, Memoria 512Mb(1x512) 333Mhz DDR NO-ECC.	309,00	30,90	278,10
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	143	Personal Computer DELL Matr. 3ZZP91J-08706627847, così composto: D1001, HD 40 Gb (7200rpm), Paint Shop Photo Standard Album, Dimension 2400, WIndows XP SP1 Hom, Paint Shop Pro Try and Buy, Tappetino per mouse con logo Dell, Dell Midnight Grey PS/S2 2 Button Wheel Mouse, Tastiera Dell standard nera, Dimension 2400 Celeron 2.4 GHz con audio, video e scheda di rete integrati, Lettore CD-ROM 20/48x, MS Works 7.0, Memoria 512Mb(1x512) 333Mhz DDR NO-ECC.	309,00	30,90	278,10
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	144	Personal Computer DELL Matr. 7ZZP91J-17413757191, così composto: D1001, HD 40 Gb (7200rpm), Paint Shop Photo Standard Album, Dimension 2400, WIndows XP SP1 Hom, Paint Shop Pro Try and Buy, Tappetino per mouse con logo Dell, Dell Midnight Grey PS/S2 2 Button Wheel Mouse, Tastiera Dell standard nera, Dimension 2400 Celeron 2.4 GHz con audio, video e scheda di rete integrati, Lettore CD-ROM 20/48x, MS Works 7.0, Memoria 512Mb(1x512) 333Mhz DDR NO-ECC.	309,00	30,90	278,10
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	145	Personal Computer DELL Matr. 2ZZP91J-06529845511, così composto: D1001, HD 40 Gb (7200rpm), Paint Shop Photo Standard Album, Dimension 2400, WIndows XP SP1 Hom, Paint Shop Pro Try and Buy, Tappetino per mouse con logo Dell, Dell Midnight Grey PS/S2 2 Button Wheel Mouse, Tastiera Dell standard nera, Dimension 2400 Celeron 2.4 GHz con audio, video e scheda di rete integrati, Lettore CD-ROM 20/48x, MS Works 7.0, Memoria 512Mb(1x512) 333Mhz DDR NO-ECC.	309,00	30,90	278,10
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	146	Personal Computer DELL Matr. JYZP91J-43474679047, così composto: D1001, HD 40 Gb (7200rpm), Paint Shop Photo Standard Album, Dimension 2400, WIndows XP SP1 Hom, Paint Shop Pro Try and Buy, Tappetino per mouse con logo Dell, Dell Midnight Grey PS/S2 2 Button Wheel Mouse, Tastiera Dell standard nera, Dimension 2400 Celeron 2.4 GHz con audio, video e scheda di rete integrati, Lettore CD-ROM 20/48x, MS Works 7.0, Memoria 512Mb(1x512) 333Mhz DDR NO-ECC.	309,00	30,90	278,10
<b>Totali</b>			<b>28.934,01</b>	<b>16.809,04</b>	<b>12.124,97</b>

Valore complessivo attribuito in sede di scissione e da assumere per la beneficiaria **€ 28.934,01** come **costo storico** e **€ 16.809,04** come

**fondo di ammortamento** (valori contabili al 31 dicembre 2004), per un **valore netto di € 12.124,97**;

- 3) i seguenti **BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI**, individuati facendo riferimento alle caratteristiche e/o modelli e/o matricole e/o numero di iscrizione dei beni nel Libro Cespiti ammortizzabili esercizio 2004, tenuto dalla società scindenda (ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 600/73):

Categoria cespiti su libro beni ammortizzabili	Numero riferimento su libro beni ammortizzabili	Descrizione beni	Costo storico	Fondo ammortamento	Valore netto
Software applicativo	1	Software gestionale proprietario non tutelato (gestione contabilità, fatturazione, magazzino)	1.156,86	1.156,86	-
Licenze d'uso software	1	Windows 98 Lic. Uso + CD OEM	96,84	96,84	-
Licenze d'uso software	2	SWProf Soft OEM Microsoft Works Suite 99 OEM	85,65	77,08	8,57
Licenze d'uso software	3	SWProf Appl. Desk Microsoft Agg. Office 2000 Prof. cd	322,35	290,12	32,23
Licenze d'uso software	4	SWProf Utilities Symantec Norton Antivirus 8.0 2002	45,83	22,91	22,92
Licenze d'uso software	5	SW SYM Norton Antivirus 2004 IT CD UPG	41,58	12,48	29,10
Licenze d'uso software	6	SW Pinnacle Instant Copy vers. 8 IT C	40,83	12,26	28,57
Licenze d'uso software	7	SW Windows Server 2003 AD 5 Client	900,00	180,00	720,00
<b>Totali</b>			<b>2.689,94</b>	<b>1.848,55</b>	<b>841,39</b>

Valore complessivo attribuito in sede di scissione e da assumere per la beneficiaria **€ 2.689,94** come **costo storico** e **€ 1.848,55** come **fondo di ammortamento** (valori contabili al 31 dicembre 2004), per un **valore netto di € 841,39**;

- 4) il **FONDO T.F.R.** maturato, al 31 dicembre 2004, in dipendenza dei correnti rapporti di lavoro dipendente con i Sigg.: \_\_\_\_, \_\_\_\_, \_\_\_\_, rispettivamente pari a € 18.040,01, € 17.676,88 e € 6.475,64 e, quindi, per complessivi **€ 42.192,53**;
- 5) il **DEBITO PER ONERI DA SANATORIE EDILIZIE** afferenti l'immobile sub 1), iscritto nel bilancio al 31 dicembre della scindenda per **€ 51.008,00**;
- 6) quota parte del corrente **PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE**, emesso giusta delibera dell'assemblea straordinaria del \_\_\_\_, ai rogiti del Notaio \_\_\_\_ di Palermo, Rep. n. \_\_\_\_, Racc. n. \_\_\_\_, le cui condizioni sono state modificate con delibera dell'assemblea straordinaria del \_\_\_\_, ai rogiti del Notaio \_\_\_\_ di Palermo, limitatamente all'ammontare di **€ 184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), corrispondente a numero 184.870 titoli obbligazionari convertibili, ciascuno di nominali € 1,00 (uno/00).

In relazione alla superiore frazione del prestito obbligazionario convertibile, rimangono vigenti le condizioni regolanti già il medesimo prestito in capo alla società scindenda, come derivanti dalla citata delibera originaria del \_\_\_\_ e dalla citata delibera modificativa delle condizioni del prestito del \_\_\_\_, ossia:

- a) durata di anni 18 (diciotto), con scadenza dell'intero prestito al 31 dicembre 2015;
- b) godimento annuale posticipato con decorrenza dal 1° gennaio 1998;

- c) tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio dell'anno. A seguito della soppressione del tasso ufficiale di sconto, tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di riferimento determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 - o all'altro Tasso equivalente previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore - vigente all'inizio dell'anno;
- d) valore nominale unitario di ogni singolo titolo obbligazionario convertibile pari a euro 1,00 (uno/00);
- e) modalità di conversione secondo quanto previsto dall'art. 2420 bis c.c.;
- f) rapporto di cambio (obbligazioni/azioni) alla pari;
- g) possibilità, per i legittimi possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere la conversione a partire dal 1° gennaio 2006;
- h) impossibilità, per i possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere, nei casi di fusione o scissione, la anticipata conversione dei titoli obbligazionari in azioni, esonerandosi conseguentemente gli amministratori della società dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 2503 bis c.c.

7) valori di **CASSA** per **€ 68,05**.

#### **B) Rapporti**

Devono intendersi inclusi nel complesso assegnato alla società beneficiaria, in quanto funzionali allo svolgimento delle attività sociali, i rapporti di lavoro dipendente correnti con i sigg.:

- \_\_\_\_\_, qualifica impiegata;
- \_\_\_\_\_, qualifica impiegato;
- \_\_\_\_\_, qualifica impiegato.

Il passaggio dei dipendenti non comporta la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, concretizzando la novazione di quelli originari.

Pertanto, i lavoratori della società scissa sopra indicati continueranno il loro rapporto di lavoro dipendente con la società beneficiaria, conservando il trattamento già in essere, senza che il passaggio dalla società scissa alla beneficiaria comporti la risoluzione del rapporto originario e sia causa di liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto e di ogni spettanza differita maturata.

Tutti i beni, elementi e rapporti sopra non elencati e descritti rimangono nel patrimonio della società scissa.

Come già riportato, in ragione della attuale composizione del capitale sociale, l'attribuzione delle azioni della società beneficiaria ai soci della società scissa non comporta necessità di conguaglio in danaro; conguagli in danaro a favore dei soci, comunque non superiori al 10% del valore nominale delle azioni da assegnare, saranno riconosciuti soltanto nella misura necessaria al frazionamento delle azioni da assegnare in concambio.

#### **Rapporto tra l'operazione di scissione ed il corrente prestito obbligazionario convertibile**

La società scindenda « **SOCIETA' SCISSA S.p.A.** » ha in corso, alla data di redazione del presente **PROGETTO DI SCISSIONE**, un prestito obbligazionario convertibile di nominali **€ 335.725,00** (trecentotrentacinquemilasettecentoventicinque/00) regolato come segue (in relazione alla già citata delibera dell'assemblea straordinaria del \_\_\_\_\_ e per effetto delle modifiche alle relative condizioni deliberate dall'assemblea straordinaria del \_\_\_\_\_):

- a) durata di anni 18 (diciotto), con scadenza dell'intero prestito al 31 dicembre 2015;

- b) godimento annuale posticipato con decorrenza dal 1° gennaio 1998;
- c) tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio dell'anno. A seguito della soppressione del tasso ufficiale di sconto, tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di riferimento determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 - o all'altro Tasso equivalente previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore - vigente all'inizio dell'anno;
- d) valore nominale unitario di ogni singolo titolo obbligazionario convertibile pari a euro 1,00 (uno/00);
- e) modalità di conversione secondo quanto previsto dall'art. 2420 bis c.c.;
- f) rapporto di cambio (obbligazioni/azioni) alla pari;
- g) possibilità, per i legittimi possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere la conversione a partire dal 1° gennaio 2006;
- h) impossibilità, per i possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere, nei casi di fusione o scissione, la anticipata conversione dei titoli obbligazionari in azioni, esonerandosi conseguentemente gli amministratori della società dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 2503 bis c.c.

In relazione alla previsione sub h), non si è resa necessaria la preventiva pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2503-bis c.c., essendo precluso agli obbligazionisti il diritto di anticipata conversione di cui allo stesso articolo e, altresì, i medesimi non potendo esercitare il diritto di conversione sino al 31 dicembre 2005, giusta la previsione sopra al punto g).

Come dettagliatamente già evidenziato, nella parte dedicata alla descrizione dei beni e degli elementi oggetto di attribuzione alla società beneficiaria, si prevede che per effetto della scissione medesima tale prestito obbligazionario convertibile venga frazionato, attribuendo l'importo di **€ 184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), corrispondente a n.ro 184.870 titoli obbligazionari di nominali euro 1,00 (uno/00), alla società beneficiaria, rimanendo di competenza della società scissa l'importo di **€ 150.855,00** (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00) corrispondente a n.ro 150.855 titoli obbligazionari di nominali euro 1,00 (uno/00).

Stanti le modalità realizzative previste per la scissione – per le quali essa non comporta una riduzione del capitale sociale della società scissa, l'estromissione dei beni ed elementi descritti comportando la riduzione delle riserve di utili accantonati – deve rispettarsi quanto previsto dall'art. 2420-bis, penultimo comma, c.c., in tema di garanzie riconosciute ai possessori di obbligazioni convertibili in caso di aumento gratuito del capitale.

Si ha, infatti, che a fronte della costituzione della società beneficiaria, con assegnazione proporzionale delle azioni ai soci della società scissa, trovano utilizzazione riserve di utili già accantonate dalla medesima società scissa.

Per cui, dato che:

- il valore nominale del prestito obbligazionario è pari a **€ 335.725,00** (trecentotrentacinquemilasettecentoventicinque/00), a fronte del capitale sociale della società scindenda di **€ 346.055,00** (trecentoquarantesemilacinquantacinque/00);
- il valore nominale del complessivo prestito obbligazionario è quindi pari al **97,01%** del capitale sociale della società scindenda;
- le condizioni di emissione prevedono un rapporto di cambio alla pari, per cui agli obbligazionisti è riconosciuto il diritto alla conversione in ragione di n.ro 1 azione di nominali € 1,00 (uno/00) per ciascuna obbligazione di nominali 1,00 (uno/00);

- l'art. 2503-bis, ultimo comma c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c., prevede che ai possessori di obbligazioni convertibili che non esercitano la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della scissione;
- l'art. 2412 c.c., prevede che il valore nominale delle obbligazioni non può eccedere il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- la società scindenda ha iscritto nella propria contabilità, alla data di redazione del presente **PROGETTO**, riserve disponibili per Utili riportati a nuovo complessivamente pari a **€ 579.412,84** (cinquecentosettantanovemilaquattrocentododici/84), comprensivi della quota dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 destinata a tale posta del Patrimonio Netto giusta delibera dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2005;
- il frazionamento previsto in sede di scissione assume l'attribuzione alla società beneficiaria del prestito obbligazionario limitatamente all'importo nominale di **€ 184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), corrispondente a n.ro 184.870 titoli obbligazionari di € 1,00 (uno/00);
- la superiore quota del complessivo prestito obbligazionario corrisponde al **97,01%** del capitale sociale della società beneficiaria, e quindi è pari al rapporto esistente, ante scissione, tra valore nominale del prestito obbligazionario e capitale sociale della società scindenda;
- il rapporto di conversione, relativamente alla frazione del prestito obbligazionario convertibile attribuita alla società beneficiaria, rimane quindi fissato alla pari;
- ai sensi dell'art. 2420-bis il rapporto di cambio, per la frazione del prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa, pari a **€ 150.855,00** (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00), deve essere aumentato in proporzione all'aumento di capitale (nella fattispecie corrispondente all'intero capitale sociale della società beneficiaria di nuova costituzione);

si rende necessario modificare il rapporto di concambio relativamente ai titoli costituenti il prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa in modo da rendere ininfluente per gli obbligazionisti l'operazione di scissione.

Ne consegue che il rapporto di concambio, per la suddetta frazione del prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**», pari a **€ 150.855,00** (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00), corrispondenti a n.ro 150.855 titoli obbligazionari di nominali € 1,00 (uno/00) ciascuno, a seguito della scissione è da fissare in ragione di **numero 67.145 azioni** da nominali € 1,00 ogni **numero 30.171 obbligazioni convertibili** da nominali € 1,00, ferme tutte le altre condizioni regolanti il prestito obbligazionario convertibile.

In relazione alla superiore frazione del prestito obbligazionario convertibile, che rimane attribuito alla società scissa, stante quanto previsto dalle citate delibere del \_\_\_\_ e del \_\_\_\_, ed assunta la modifica, come sopra, del rapporto di concambio, varrà il seguente regolamento:

- a) durata di anni 18 (diciotto), con scadenza dell'intero prestito al 31 dicembre 2015;
- b) godimento annuale posticipato con decorrenza dal 1° gennaio 1998;
- c) tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio dell'anno. A seguito della soppressione del tasso ufficiale di sconto, tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di riferimento determinato ai sensi dell'art. 2 del

- D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 - o all'altro Tasso equivalente previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore - vigente all'inizio dell'anno;
- d) valore nominale unitario di ogni singolo titolo obbligazionario convertibile pari a euro 1,00 (uno/00);
  - e) modalità di conversione secondo quanto previsto dall'art. 2420 bis c.c.;
  - f) rapporto di cambio (obbligazioni/azioni): numero 67.145 azioni da nominali € 1,00 ogni numero 30.171 obbligazioni convertibili da nominali € 1,00;
  - g) possibilità, per i legittimi possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere la conversione a partire dal 1° gennaio 2006;
  - h) impossibilità, per i possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere, nei casi di fusione o scissione, la anticipata conversione dei titoli obbligazionari in azioni, esonerandosi conseguentemente gli amministratori della società dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 2503 bis c.c..

Per effetto della superiore modifica del rapporto di concambio, stante quanto previsto dall'art. 2346, comma quinto, c.c., il presente **PROGETTO DI SCISSIONE** assume che vengano vincolate, a servizio della eventuale conversione del prestito obbligazionario e costituendo apposita riserva indisponibile per la distribuzione di dividendi, da denominare "**RISERVA A GARANZIA DELLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI**", riserve di Utili riportati a nuovo per complessivi € **184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), necessari a garantire l'effettivo esercizio della conversione.

Ne consegue che l'assemblea dei soci chiamata a deliberare sul presente **PROGETTO DI SCISSIONE**, dovrà deliberare anche in merito alla costituzione della predetta riserva indisponibile.

La riserva sarà utilizzata in ragione delle opzioni di conversione nel tempo esercitate; nella misura in cui tali opzioni non siano esercitate e, quindi, sia rimborsato il prestito obbligazionario, la medesima riserva diverrà automaticamente, e proporzionalmente, disponibile.

Agli organi amministrativi delle società scissa e beneficiaria e, nel caso di organo collegiale, al Presidente dell'organo di amministrazione delle medesime, sarà devoluto di procedere ai necessari aggiornamenti dei titoli obbligazionari già in circolazione, eventualmente anche mediante ritiro e/o annullamento dei certificati emessi e l'emissione di nuovi certificati assumenti le modifiche di cui al presente **PROGETTO DI SCISSIONE** e che saranno oggetto di delibera assembleare, ferma l'osservanza di quanto previsto dagli artt. 2354, 2414 e 2420-bis ultimo comma, nonché dalle altre norme di legge in materia.

\* \* \*

Il presente **PROGETTO DI SCISSIONE** è depositato presso la sede delle società scindenda e sarà pubblicato ai sensi dell'art. 2501-ter, penultimo comma, c.c.

Palermo,

**Il Consiglio di Amministrazione**

**Allegato "A"**

*(Statuto Sociale della società scissa)*

**STATUTO SOCIALE**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata:

**"SOCIETA' SCISSA S.p.A."**

**ARTICOLO 2**

**Sede**

La società ha sede in PALERMO.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Assemblea straordinaria dei soci.

**ARTICOLO 3**

**Oggetto**

La società ha per oggetto:

a) il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite reti informatiche (e-commerce), l'importazione e l'esportazione, il noleggio, l'installazione e la posa in opera di utensileria, attrezzi e attrezzature, macchine utensili, macchinari e apparecchiature per:

- la lavorazione del legno;
- l'estrazione dei minerali;
- la lavorazione dei metalli;
- la lavorazione delle materie plastiche;
- l'idraulica e l'impiantistica;
- le costruzioni e l'edilizia;
- l'agricoltura, la zootecnia, l'industria, il commercio, l'artigianato, il terziario, la navigazione (fluviale, marittima e aerea);

loro dotazioni, accessori, ricambi e componenti, relativi materiali di consumo;

b) il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite reti informatiche (e-commerce), l'importazione e l'esportazione, il noleggio, l'installazione e la posa in opera di utensileria, attrezzi e attrezzature, macchine utensili, macchinari e apparecchiature per:

- officine di ogni tipo;
- la progettazione e/o la costruzione e/o la manutenzione e/o la riparazione di autoveicoli e/o di motoveicoli e/o di macchinari ed impianti industriali;

loro dotazioni, accessori, ricambi e componenti, relativi materiali di consumo;

c) il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite reti informatiche (e-commerce), l'importazione e l'esportazione, il noleggio, l'installazione e la posa in opera di:

- impianti industriali;
- impianti per la produzione e/o distribuzione dell'aria compressa;
- impianti e macchinari per l'aspirazione e per la depurazione dell'aria e/o dell'acqua e/o dei fumi;
- camini, caldaie, impianti idraulici, impianti e sistemi di riscaldamento e condizionamento, climatizzatori;
- pompe idrauliche, elettropompe e motopompe;
- saldatrici e impianti per la saldatura;
- macchinari e impianti per l'ingrassaggio e la marcatura;
- torni, presse e relativi utensili;



- banchi da lavoro, arredi, lampade, tappeti e pavimentazioni d'officina;
  - forni per metalli e/o per materie plastiche;
  - carotatrici, fresatori, smerigliatrici, bordatrici, filettatrici e piegatrici;
  - avvolgicavi, avvolgitubi, distributori di cavi;
  - macchinari e sistemi per la verniciatura;
  - apparecchi per la diagnostica di autoveicoli, motoveicoli, macchinari, motori e loro componenti;
  - caricabatteria, batterie, gruppi elettrogeni e generatori di corrente elettrica;
  - motori elettrici, motori a scoppio, motori diesel;
  - aspirapolvere, idropulitrici, asciugatori, sistemi ed articoli per l'igiene e la pulizia dei locali e per la pulizia industriale, sistemi e attrezzi per la raccolta dei rifiuti;
  - vasche di lavaggio e lavatrici ad uso industriale;
  - impianti di lavaggio;
  - strumenti di misura, di controllo, di pesatura;
  - contenitori, casse, fusti, bidoni, taniche, barili, cisterne, serbatoi, pallets, di ogni materiale ed altri attrezzi e/o articoli e/o sistemi per l'imbballaggio, lo stoccaggio, la ritenzione e la logistica in genere;
  - carrelli, inclinatori, rulli trasportatori, rimorchi, transpallet, tavole elevatrici, cric, gru, paranchi, argani, dinamometri, ponti di carico e altri mezzi e/o sistemi di trasporto e/o sollevamento, anche motorizzati;
  - scale, trabattelli, tappeti e rampe;
  - etichettatrici e macchinari per la realizzazione di segnaletica;
  - attrezzatura infortunistica, dispositivi di sicurezza e protezione;
  - attrezzature e sistemi antincendio;
  - attrezzatura per cantieri, scale e ponteggi;
  - attrezzature per trazione e/o tiraggio, mezzi e sistemi di ancoraggio e/o di fissaggio;
  - cassettiere, armadi e scaffalature metalliche o di altro materiale;
  - armadi di sicurezza e casseforti;
  - arredi e stivili commerciali e industriali;
  - mobili e arredi d'ufficio, utensili e cancelleria d'ufficio, attrezzature per ufficio e articoli di cartoleria;
  - mobili e arredi per collettività e comunità;
  - arredo bagno;
  - mobili in kit;
  - sistemi di archiviazione e classificazione;
  - espositori e supporti di comunicazione;
  - segnaletica industriale, aziendale, stradale;
- loro dotazioni, accessori e componenti, relativi materiali di consumo;
- d) il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite reti informatiche (e-commerce), l'importazione e l'esportazione, il noleggio, l'installazione di:
- macchine d'ufficio, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  - computers e software;
  - sistemi e impianti di telefonia;
  - sistemi di proiezione e videoconferenza;
  - articoli per la fotografia, la cinematografia, l'ottica e strumenti scientifici;
- loro dotazioni, accessori e componenti, relativi materiali di consumo;
- e) il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite reti informatiche (e-commerce), l'importazione e l'esportazione, la posa in opera di:
- minuterie metalliche e plastiche;
  - bulloneria, viteria, pialle, lime, seghe, frese, mandrini, mole, abrasivi e articoli di ferramenta in genere;
  - derivati della vergella;

- maniglie, serrature, cilindri, chiavi, lucchetti, catene e chiudiporta;
- coperture plastiche e metalliche;
- articoli per la recinzione civile, edile ed industriale;
- carte da parati, colori e vernici, solventi, smalti, idropitture, collanti, prodotti chimici;
- ceramiche, piastrelle, materiali per la pavimentazione e materiali per la costruzione;
- prodotti abrasivi, adesivi, nastri adesivi;
- prodotti chimici per l'industria;
- lubrificanti e refrigeranti;
- assorbenti industriali;
- tubi ed altri articoli in gomma, tela, plastica e PVC;
- lastre, profilati e articoli in metallo;
- articoli per l'illuminazione, spinetteria e interruttori, cavi elettrici, pile e ogni altro materiale elettrico;
- rubinetteria, raccorderia, tubi in rame e polietilene;
- abbigliamento da lavoro, articoli e indumenti di sicurezza e protezione;
- casalinghi;
- tendaggi;
- cordami, funi e spaghi;
- articoli per il giardinaggio e la viticoltura;
- articoli per campeggio, l'hobbistica e il "fai da te";
- articoli per la zootecnia, articoli per la pesca e per la nautica;

f) la prestazione di servizi di manutenzione ed assistenza tecnica relativamente a tutti i beni indicati alle superiori lett. a), b), c) e d);

g) l'attività di intermediazione, anche tramite l'acquisizione di mandati di agenzia e/o rappresentanza, con o senza deposito, ed esclusa l'attività di mediazione, relativamente a tutti i beni indicati alle superiori lett. a), b), c), d) ed e);

h) l'istituzione, la conduzione e la gestione di corsi di formazione professionale relativamente a tutti i beni e servizi oggetto della propria attività;

i) la realizzazione e l'organizzazione di sistemi di elaborazione, archiviazione e gestione di dati e di sistemi informativi, anche tramite sistemi elettronici, per conto di terzi, soggetti privati ed enti pubblici;

j) il trasposto su strada per conto terzi;

k) la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e la vendita di immobili di ogni tipo nonché l'esercizio di ogni e qualsiasi altra attività attinente o connessa a quella edilizia;

l) la locazione di immobili.

La società, in relazione a tutte le attività di cui sopra, potrà:

- utilizzare lavoro interinale e/o distaccare lavoratori presso altre aziende;
- avvalersi di marchi o brevetti ed in genere di ogni diritto di privativa;
- effettuare pubblicità di ogni specie e forma, giovandosi di qualsiasi mezzo e/o servizio ritenuto idoneo al fine e, pertanto, potrà anche assumere partecipazioni e/o concorrere ad iniziative propagandistiche di qualsiasi tipo, anche sportive, e potrà promuovere e/o patrocinare manifestazioni di ogni genere, anche sportive e culturali, per la maggiore diffusione della denominazione e/o dei beni e servizi trattati e/o dell'oggetto sociale;
- stipulare contratti di commissione, franchising e di associazione in partecipazione;
- assumere e concedere licenze di sfruttamento commerciale;
- compiere ricerche di mercato per conto proprio e per conto di terzi;
- partecipare a bandi di concorso, gare, assumere appalti, costituendo associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi;

e potrà in generale compiere ogni operazione di natura industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, anche in valuta estera, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, incluse le prestazioni di fidejussioni o altre forme di garanzie, anche personali o reali, a favore di terzi e l'assunzione, non ai fini del collocamento, di partecipazioni, azionarie e non, in altre società, associazioni, consorzi, società consortili, imprese costituite o costituenti, o Enti aventi scopo od oggetto affine e/o analogo e/o collegato e/o complementare al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. In particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
- della Legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
- della Legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;
- della Legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
- della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
- della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
- del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;
- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;
- del D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e D.M. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, intende avvalersi di tutte le previdenze ed agevolazioni concesse dalle leggi e dalla normativa, sia regionale, che nazionale, che comunitaria, in specie per quanto attinente le imprese che intendono perseguire nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Durata**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con le formalità previste dalla legge.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Domicilio e recapito dei soci**

Il domicilio dei soci, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal Libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro soci o di comunicazione, si fa riferimento alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

#### **Titolo II**

##### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE – RECESSO**

## **ARTICOLO 6**

### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 346.055,00 (trecentoquarantaseimilacinquantacinque/00) diviso in numero 346.055 (trecentoquarantaseimilacinquantacinque) azioni nominative da nominali euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato sino ad un importo massimo di euro 681.780,00 (seicentottantunomilasettecentottanta/00) allorché gli obbligazionisti chiederanno la conversione in azioni delle obbligazioni da loro possedute.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e possono essere stampate su certificati multipli.

Il capitale sociale può essere aumentato, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

L'aumento del capitale sociale potrà anche avvenire con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

In ogni caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere anzitutto offerte in opzione agli azionisti della società in proporzione al numero delle azioni possedute, dovendosi integrare le procedure e modalità previste dall'art. 2441, comma 2, codice civile, con l'invio, da parte dell'organo amministrativo, di una comunicazione ai soci – redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita con qualsiasi sistema (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento – da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di opzione.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

Con il consenso di tutti i soci, l'organo di amministrazione può essere dispensato dal deposito presso l'ufficio del registro delle imprese dell'offerta di opzione, salva, in tal caso, la comunicazione ai soci, in altra forma, dell'offerta stessa.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti, nel rispetto in ogni caso delle misure di legge e delle eventuali deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 del codice civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di attività sociali.

## **ARTICOLO 7**

### **Trasferibilità delle azioni**

In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non

riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio regolata da questo stesso articolo) di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

Il diritto di prelazione è escluso, oltre che nel caso di rinuncia espressa:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci;

b) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti;

c) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

d) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare, in tutto in parte, di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel Libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 – venti – giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento" entro 60 (sessanta) giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 – quindici – giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 20 (venti) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di

decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi, salvo il caso di accordo tra tutte le parti, a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 20 (venti) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 20 (venti) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali ed ogni altra circostanza e condizione normalmente rilevanti per le tecniche valutative delle partecipazioni societarie (e pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"); nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato.

Le comunicazioni e le notifiche previste dal presente articolo possono essere redatte, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo

o magnetico, e possono essere spedite con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel Libro soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

## **ARTICOLO 8**

### **Finanziamenti dei soci e versamenti in conto capitale**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, nel rispetto della normativa in materia.

## **ARTICOLO 9**

### **Recesso**

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione.

## **Titolo III**

## **ASSEMBLEA**

## **ARTICOLO 10**

### **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale ai sensi di legge.

All'Assemblea ordinaria competono, oltre alle materie specificatamente



previste dalla legge o da altri articoli del presente statuto, le autorizzazioni per il compimento di atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e negli altri casi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 11**

### **Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, ai soci iscritti nel Libro soci.

L'avviso di convocazione può essere redatto, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, per il caso in cui alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale non presenti.

## **ARTICOLO 12**

### **Intervento e voto in assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni azione dà diritto a un voto, salve le limitazioni derivanti dalle diverse categorie di azioni eventualmente emesse nel rispetto delle norme di legge.

I soci, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea, devono esibire le proprie azioni o la relativa certificazione rilasciata dalle banche depositarie.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona nei limiti di legge.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e consegnate al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita che per singola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di dieci soci), con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che:

- a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
  - b) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, formare liberamente il proprio convincimento, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

### **ARTICOLO 13**

#### **Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentano in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale, escluse dal computo eventuali azioni a voto limitato, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dagli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino in proprio o per delega almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, escluse dal computo eventuali azioni a voto limitato.

Nel caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Restano salve le inderogabili disposizioni di legge.

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

### **ARTICOLO 14**

#### **Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza del capitale presente.

Il presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

### **Titolo IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLO 15****Composizione dell'organo amministrativo**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, anche non soci, i quali dureranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e saranno rieleggibili.

Entro i predetti limiti, in sede di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determinerà il numero e la durata in carica degli amministratori.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine; gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà temporaneamente a sostituirli a norma dell'art. 2386 del codice civile.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati dall'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade e il Collegio sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**ARTICOLO 16****Poteri dell'organo amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in via esclusiva all'Assemblea.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, salva la previa delibera dell'Assemblea per le sole operazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto, ha il potere – e l'elencazione che segue deve intendersi a mero titolo esemplificativo – di:

- a) acquistare, permutare, vendere, dividere beni mobili e immobili, nonché conferirli in altre imprese, società, enti, organismi e associazioni, costituiti o costituendi;
- b) assumere interessenze, acquistare e vendere azioni, titoli obbligazionari ed a reddito fisso, quote sociali e titoli del debito pubblico, sottoscrivere aumenti di capitale sociale, acquistare e vendere diritti di opzione, esercitare o rinunciare ad esercitare diritti di opzione e/o prelazione;
- c) assumere obbligazioni anche cambiarie;
- d) contrarre mutui a medio e lungo termine, stipulare contratti di leasing, convenendone i patti, gli interessi e gli accessori;
- e) stipulare contratti di novazione e di anticipazione in genere con Enti Pubblici, Privati ed Istituti di Credito;
- f) concedere ipoteche, privilegi, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche in favore di terzi;
- g) eseguire qualsiasi operazione e stipulare qualsiasi contratto con il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione, gli Uffici della Tesoreria dello Stato, presso qualsiasi Istituto di credito o Banca o Cassa di Risparmio, sia nazionale che estero, con gli Enti preposti alla erogazione di aiuti e sovvenzioni comunitari, e con gli Uffici Pubblici e Privati di qualsiasi specie, compresi gli Enti Parastatali e le Amministrazioni autonome, richiedendo ogni e qualsiasi autorizzazione al Ministero del Commercio con

l'Estero, nonché all'ufficio italiano Cambi;

h) compiere qualsiasi operazione con Amministrazione e Uffici postali;

i) eseguire qualsiasi operazione e stipulare qualsiasi contratto con pubbliche amministrazioni – comunali, provinciali, regionali – nonché presso Assessorati ed Enti che le compongono;

j) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, risoluzioni, rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico e privato, da ogni responsabilità, fermo rimanendo che per consentire la cancellazione di ipoteche il credito garantito deve risultare soddisfatto;

k) pagare e riscuotere prezzi e conguagli, riscuotere somme di denaro, rilasciandone liberatoria quietanza a qualsiasi Ente Pubblico o Privato, società, ditta o persona fisica;

l) fare qualsiasi operazione bancaria e prelevare somme anche allo scoperto in conti correnti bancari intrattenuti presso banche, sia nazionali che estere, scontando effetti ed obbligando la società in qualsiasi rapporto;

m) accordare dilazioni di pagamenti, con o senza garanzia;

n) locare anche oltre il novennio, cedendo in locazione o prendendo in locazione o sublocazione, immobili;

o) stipulare contratti di acquisto o di vendita di aree edificabili, contratti di enfiteusi, contratti di usufrutto, uso ed abitazione, contratti di cessione di crediti pro-soluto e pro-solvendo con privati ed Enti Pubblici, stipulandone tutti i patti e condizioni;

p) assumere appalti e/o concessioni e/o lavori inerenti l'oggetto sociale, sottoscrivere le offerte e le dichiarazioni richieste dai bandi di gara, partecipare alle relative aste pubbliche e/o pubblici incanti e/o gare e/o trattative private e/o licitazioni private e/o appalti-concorsi, da chiunque indetti – anche in associazioni temporanee di imprese, per le quali potrà stipulare i relativi contratti associativi e conferire procure – compiendo tutte le incombenze ed espletando tutte le formalità necessarie relative a tali aste pubbliche e/o pubblici incanti e/o gare e/o trattative private e/o licitazioni private e/o appalti-concorsi, sia preliminari che consequenziali alle aggiudicazioni, comprese la prestazione di cauzioni e la riscossione di ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società, stipulando i relativi contratti, approvandone i capitolati d'appalto e di onere, i progetti e tutti gli atti e le clausole relative;

q) sottoscrivere verbali e atti di consegna di lavori, stipulare atti di collaudo ed effettuare le relative riserve;

r) ritirare corrispondenze e pacchi, svincolare merci dagli Uffici Postali, Marittimi, Ferroviari ed Aerei, sdoganare merce estera;

s) decidere sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e revocazione, stipulare compromessi, transazioni e concordati amministrativi e fiscali, rappresentare la società davanti a tutte le Autorità Giudiziarie ed Amministrative, anche in sede giurisdizionale e tributaria di ogni ordine e grado, comprese le giurisdizioni speciali, in tutte le contestazioni e cause di qualsiasi natura, attive e passive, con facoltà di nominare e revocare procuratori legali, avvocati e periti, deliberare su compromessi e transazioni nominando altresì arbitri e compiendo tutto quanto riterrà utile e necessario nell'interesse della società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

A) l'indicazione di quali amministratori, oltre a quelli indicati in statuto, abbiano la rappresentanza della società;

B) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

C) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Può inoltre nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, scegliendoli fra Consiglieri o fra estranei, determinandone i poteri e gli emolumenti eventuali.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche fuori dal Comune ove è posta la sede, purché in Italia, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, mediante avviso scritto inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire a ciascun interessato almeno tre giorni prima dell'adunanza, può essere redatto, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori o il Collegio sindacale.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è peraltro validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che:

a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri;

b) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, formare liberamente il proprio convincimento, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le riunioni consiliari, convocate a norma di statuto, sono validamente costituite purché intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche nel caso di delibera attinente la costituzione del patrimonio destinato.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

In ogni caso i consiglieri che si astengano dal voto in conseguenza di un interesse di cui siano portatori per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo del quorum deliberativo di cui sopra.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione - di volta in volta - nomina il segretario del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno,

le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 18**

### **Presidenza e delega poteri**

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente.

Con le medesime modalità può essere nominato un Vice Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e di statuto, proprie funzioni al Presidente e a uno o più amministratori delegati o a un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Le materie di cui alle lettere da A) ad C) (entrambe comprese) del precedente articolo 16 non sono comunque delegabili.

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'I.V.A. nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti

con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

## **ARTICOLO 19**

### **Rappresentanza e firma sociale**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- c) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società e anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

L'organo di amministrazione potrà anche attribuire poteri di rappresentanza e delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, a dipendenti, direttori, a procuratori ed anche a terzi.

## **ARTICOLO 20**

### **Emolumenti**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea, per singolo esercizio e per più esercizi. L'Assemblea può altresì attribuire agli amministratori un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale.

## **ARTICOLO 21**

### **Amministratore Unico**

L'Assemblea può deliberare di affidare la gestione della società a un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

**Titolo V**  
**COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**  
**ARTICOLO 22**

**Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente e determina il compenso loro spettante, nel rispetto delle norme di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione può essere redatto, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i membri effettivi del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che:

- a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci;
- b) sia consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, formare liberamente il proprio convincimento, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**ARTICOLO 23**

**Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale.

**Titolo VI**  
**OBBLIGAZIONI**  
**ARTICOLO 24**  
**Obbligazioni**

L'emissione di obbligazioni, anche convertibili, è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

I trasferimenti di obbligazioni convertibili hanno effetto nei confronti della società solo se avvenuti in conformità al precedente art. 7. La prelazione potrà essere esercitata anche dagli altri possessori di obbligazioni convertibili,



in concorso con i soci, qualora le obbligazioni siano nominative o rese tali con iscrizione nel Libro degli obbligazionisti, antecedente alla comunicazione di vendita fatta all'organo amministrativo della società.

#### **Titolo VII**

### **PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**

#### **ARTICOLO 25**

##### **Patrimoni destinati a uno specifico affare**

L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

#### **Titolo VIII**

### **BILANCIO**

#### **ARTICOLO 26**

##### **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ARTICOLO 27**

##### **Destinazione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa sociale o presso le banche designate dagli amministratori ed entro il termine che verrà fissato dagli amministratori stessi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore della società e destinati alla riserva legale.

#### **Titolo IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 28**

##### **Scioglimento e liquidazione**

L'Assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

Il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'Amministratore Unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il Consiglio di Amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

#### **Titolo X**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

#### **ARTICOLO 29**

##### **Clausola compromissoria**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

**ARTICOLO 30**  
**Foro competente**

Foro esclusivamente competente per le controversie tra la società ed i suoi componenti ovvero fra i soci per questioni attinenti a rapporti sociali ed in genere per le controversie riferibili alla vita sociale è quello del luogo ove la società ha la propria sede legale, purchè si tratti di controversie nelle quali la competenza territoriale risulti derogabile a norma dell'art. 28 del codice di procedura civile.

**TITOLO XI**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

**ARTICOLO 31**  
**Valori di riferimento per la società**

La società si pone sotto la protezione dell'Altissimo e della Sacra e Laboriosa Famiglia, con il fermo convincimento che senza la Benedizione Divina nessuna impresa può avere futuro.

**ARTICOLO 32**  
**Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

**Allegato "B"**  
(Statuto Sociale della società beneficiaria)

**STATUTO SOCIALE**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata:

**"SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A."**

**ARTICOLO 2**

**Sede**

La società ha sede in PALERMO.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Assemblea straordinaria dei soci.

**ARTICOLO 3**

**Oggetto**

La società ha per oggetto:

- a) la elaborazione, archiviazione e gestione di dati, contabili e non, e di sistemi informativi, anche tramite sistemi elettronici, per conto di terzi, soggetti privati ed enti pubblici;
- b) la realizzazione e l'organizzazione di sistemi di logistica, lo svolgimento di prestazioni di servizi in materia di logistica, stoccaggio e movimentazione merci per conto terzi;
- c) il trasposto su strada per conto terzi;
- d) la produzione, anche mediante l'assemblaggio di componenti, e/o il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, e/o il noleggio di apparecchiature elettroniche, sistemi di elaborazione, computers, stampanti e periferiche per computers, sistemi di memorizzazione di dati su supporti magnetici, microfilm, dischi ottici e simili, prodotti per l'informatica, mobili e altre macchine per ufficio, fotocopiatori, sistemi di telefonia, fax, attrezzature fotografiche, cinematografiche, sistemi audio-video;
- e) la produzione e/o il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di accessori destinati ai beni di cui alla lett. d), di cancelleria e di materiali di consumo per ufficio;
- f) la progettazione e/o la realizzazione e/o il commercio e/o la fornitura, anche in licenza d'uso, di software;
- g) la prestazione di servizi connessi all'uso di programmi applicativi, quali l'installazione, l'avviamento, l'istruzione, l'assistenza ed il caricamento di dati;
- h) la realizzazione e/o la gestione e/o la commercializzazione di banche dati e l'attività di "information provider";
- i) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la vendita di immobili di ogni tipo nonché l'esercizio di ogni e qualsiasi altra attività attinente o connessa a quella edilizia;
- l) la locazione di immobili;
- m) l'istituzione, la conduzione e la gestione di corsi di formazione professionale relativamente a tutti i beni e servizi oggetto della propria attività.

La società, in relazione a tutte le attività di cui sopra, potrà:

- utilizzare lavoro interinale e/o distaccare lavoratori presso altre aziende;
- avvalersi di marchi o brevetti ed in genere di ogni diritto di privativa;

- effettuare pubblicità di ogni specie e forma, giovandosi di qualsiasi mezzo e/o servizio ritenuto idoneo al fine e, pertanto, potrà anche assumere partecipazioni e/o concorrere ad iniziative propagandistiche di qualsiasi tipo, anche sportive, e potrà promuovere e/o patrocinare manifestazioni di ogni genere, anche sportive e culturali, per la maggiore diffusione della denominazione e/o dei beni e servizi trattati e/o dell'oggetto sociale;
  - stipulare contratti di commissione, franchising e di associazione in partecipazione;
  - assumere e concedere licenze di sfruttamento commerciale;
  - compiere ricerche di mercato per conto proprio e per conto di terzi;
  - partecipare a bandi di concorso, gare, assumere appalti, costituendo associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi;
- e potrà in generale compiere ogni operazione di natura industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, anche in valuta estera, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, incluse le prestazioni di fidejussioni o altre forme di garanzie, anche personali o reali, a favore di terzi e l'assunzione, non ai fini del collocamento, di partecipazioni, azionarie e non, in altre società, associazioni, consorzi, società consortili, imprese costituite o costituenti, o Enti aventi scopo od oggetto affine e/o analogo e/o collegato e/o complementare al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. In particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;
- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
- della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
- del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;
- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;
- del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, intende avvalersi di tutte le previdenze ed agevolazioni concesse dalle leggi e dalla normativa, sia regionale, che nazionale, che comunitaria, in specie per quanto attinente le imprese che intendono perseguire nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Durata**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con le formalità previste dalla legge.

**ARTICOLO 5****Domicilio e recapito dei soci**

Il domicilio dei soci, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal Libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro soci o di comunicazione, si fa riferimento alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

**Titolo II****CAPITALE SOCIALE – AZIONI – FINANZIAMENTI DEI SOCI E  
VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE – RECESSO****ARTICOLO 6****Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro € 190.560,00 (centonovantamila cinquecentosessanta/00), diviso in numero 190.560 ((centonovantamila cinquecentosessanta) azioni nominative da nominali euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato sino ad un importo massimo di Euro 375.430,00 (trecentosettantaquattrocentotrenta/00) allorché gli obbligazionisti chiederanno la conversione in azioni delle obbligazioni da loro possedute.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e possono essere stampate su certificati multipli.

Il capitale sociale può essere aumentato, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

L'aumento del capitale sociale potrà anche avvenire con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

In ogni caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere anzitutto offerte in opzione agli azionisti della società in proporzione al numero delle azioni possedute, dovendosi integrare le procedure e modalità previste dall'art. 2441, comma 2, codice civile, con l'invio, da parte dell'organo amministrativo, di una comunicazione ai soci – redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita con qualsiasi sistema (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento – da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di opzione.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

Con il consenso di tutti i soci, l'organo di amministrazione può essere dispensato dal deposito presso l'ufficio del registro delle imprese dell'offerta di opzione, salva, in tal caso, la comunicazione ai soci, in altra forma, dell'offerta stessa.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti, nel rispetto in ogni caso delle misure di legge e delle eventuali deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 del codice civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di attività sociali.

**ARTICOLO 7****Trasferibilità delle azioni**

In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli

altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio regolata da questo stesso articolo) di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

Il diritto di prelazione è escluso, oltre che nel caso di rinuncia espressa:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci;

b) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti;

c) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

d) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia,

all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare, in tutto in parte, di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel Libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 – venti – giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento" entro 60 (sessanta) giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 – quindici – giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 20 (venti) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi, salvo il caso di accordo tra tutte le parti, a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 20 (venti) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 20 (venti) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e



immateriali ed ogni altra circostanza e condizione normalmente rilevanti per le tecniche valutative delle partecipazioni societarie (e pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"); nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato.

Le comunicazioni e le notifiche previste dal presente articolo possono essere redatte, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e possono essere spedite con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel Libro soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

## **ARTICOLO 8**

### **Finanziamenti dei soci e versamenti in conto capitale**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, nel rispetto della normativa in materia.

## **ARTICOLO 9**

### **Recesso**

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione.

**Titolo III**  
**ASSEMBLEA**  
**ARTICOLO 10**

**Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale ai sensi di legge.

All'Assemblea ordinaria competono, oltre alle materie specificatamente previste dalla legge o da altri articoli del presente statuto, le autorizzazioni per il compimento di atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e negli altri casi previsti dalla legge.

**ARTICOLO 11**  
**Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, ai soci iscritti nel Libro soci.

L'avviso di convocazione può essere redatto, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, per il caso in cui alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale non presenti.

**ARTICOLO 12**  
**Intervento e voto in assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni azione dà diritto a un voto, salve le limitazioni derivanti dalle diverse categorie di azioni eventualmente emesse nel rispetto delle norme di legge.

I soci, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea, devono esibire le proprie azioni o la relativa certificazione

rilasciata dalle banche depositarie.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona nei limiti di legge.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e consegnate al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita che per singola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di dieci soci), con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che:

a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

b) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, formare liberamente il proprio convincimento, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

### **ARTICOLO 13**

#### **Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentano in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale, escluse dal computo eventuali azioni a voto limitato, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dagli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino in proprio o per delega almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, escluse dal computo eventuali azioni a voto limitato.

Nel caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Restano salve le inderogabili disposizioni di legge.

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

### **ARTICOLO 14**

#### **Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza del capitale presente.

Il presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

#### **Titolo IV**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 15**

#### **Composizione dell'organo amministrativo**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, anche non soci, i quali dureranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e saranno rieleggibili.

Entro i predetti limiti, in sede di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determinerà il numero e la durata in carica degli amministratori.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine; gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà temporaneamente a sostituirli a norma dell'art. 2386 del codice civile.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati dall'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade e il Collegio sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **ARTICOLO 16**

#### **Poteri dell'organo amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in via esclusiva all'Assemblea.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, salva la previa delibera dell'Assemblea per le sole operazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto, ha il potere – e l'elencazione che segue deve intendersi a mero titolo esemplificativo – di:

- a) acquistare, permutare, vendere, dividere beni mobili e immobili, nonché conferirli in altre imprese, società, enti, organismi e associazioni, costituiti o costituendi;
- b) assumere interessenze, acquistare e vendere azioni, titoli obbligazionari ed a reddito fisso, quote sociali e titoli del debito pubblico, sottoscrivere aumenti di capitale sociale, acquistare e vendere diritti di opzione, esercitare o rinunciare ad esercitare diritti di opzione e/o prelazione;
- c) assumere obbligazioni anche cambiarie;
- d) contrarre mutui a medio e lungo termine, stipulare contratti di leasing,

- convenendone i patti, gli interessi e gli accessori;
- e) stipulare contratti di novazione e di anticipazione in genere con Enti Pubblici, Privati ed Istituti di Credito;
- f) concedere ipoteche, privilegi, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche in favore di terzi;
- g) eseguire qualsiasi operazione e stipulare qualsiasi contratto con il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione, gli Uffici della Tesoreria dello Stato, presso qualsiasi Istituto di credito o Banca o Cassa di Risparmio, sia nazionale che estero, con gli Enti preposti alla erogazione di aiuti e sovvenzioni comunitari, e con gli Uffici Pubblici e Privati di qualsiasi specie, compresi gli Enti Parastatali e le Amministrazioni autonome, richiedendo ogni e qualsiasi autorizzazione al Ministero del Commercio con l'Estero, nonché all'ufficio italiano Cambi;
- h) compiere qualsiasi operazione con Amministrazione e Uffici postali;
- i) eseguire qualsiasi operazione e stipulare qualsiasi contratto con pubbliche amministrazioni – comunali, provinciali, regionali – nonché presso Assessorati ed Enti che le compongono;
- j) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, risoluzioni, rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico e privato, da ogni responsabilità, fermo rimanendo che per consentire la cancellazione di ipoteche il credito garantito deve risultare soddisfatto;
- k) pagare e riscuotere prezzi e conguagli, riscuotere somme di denaro, rilasciandone liberatoria quietanza a qualsiasi Ente Pubblico o Privato, società, ditta o persona fisica;
- l) fare qualsiasi operazione bancaria e prelevare somme anche allo scoperto in conti correnti bancari intrattenuti presso banche, sia nazionali che estere, scontando effetti ed obbligando la società in qualsiasi rapporto;
- m) accordare dilazioni di pagamenti, con o senza garanzia;
- n) locare anche oltre il novennio, cedendo in locazione o prendendo in locazione o sublocazione, immobili;
- o) stipulare contratti di acquisto o di vendita di aree edificabili, contratti di enfiteusi, contratti di usufrutto, uso ed abitazione, contratti di cessione di crediti pro-soluto e pro-solvendo con privati ed Enti Pubblici, stipulandone tutti i patti e condizioni;
- p) assumere appalti e/o concessioni e/o lavori inerenti l'oggetto sociale, sottoscrivere le offerte e le dichiarazioni richieste dai bandi di gara, partecipare alle relative aste pubbliche e/o pubblici incanti e/o gare e/o trattative private e/o licitazioni private e/o appalti-concorsi, da chiunque indetti – anche in associazioni temporanee di imprese, per le quali potrà stipulare i relativi contratti associativi e conferire procure – compiendo tutte le incombenze ed espletando tutte le formalità necessarie relative a tali aste pubbliche e/o pubblici incanti e/o gare e/o trattative private e/o licitazioni private e/o appalti-concorsi, sia preliminari che consequenziali alle aggiudicazioni, comprese la prestazione di cauzioni e la riscossione di ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società, stipulando i relativi contratti, approvandone i capitolati d'appalto e di onere, i progetti e tutti gli atti e le clausole relative;
- q) sottoscrivere verbali e atti di consegna di lavori, stipulare atti di collaudo ed effettuare le relative riserve;
- r) ritirare corrispondenze e pacchi, svincolare merci dagli Uffici Postali, Marittimi, Ferroviari ed Aerei, sdoganare merce estera;
- s) decidere sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e revocazione,

stipulare compromessi, transazioni e concordati amministrativi e fiscali, rappresentare la società davanti a tutte le Autorità Giudiziarie ed Amministrative, anche in sede giurisdizionale e tributaria di ogni ordine e grado, comprese le giurisdizioni speciali, in tutte le contestazioni e cause di qualsiasi natura, attive e passive, con facoltà di nominare e revocare procuratori legali, avvocati e periti, deliberare su compromessi e transazioni nominando altresì arbitri e compiendo tutto quanto riterrà utile e necessario nell'interesse della società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- A) l'indicazione di quali amministratori, oltre a quelli indicati in statuto, abbiano la rappresentanza della società;
- B) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- C) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Può inoltre nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, scegliendoli fra Consiglieri o fra estranei, determinandone i poteri e gli emolumenti eventuali.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche fuori dal Comune ove è posta la sede, purché in Italia, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, mediante avviso scritto inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire a ciascun interessato almeno tre giorni prima dell'adunanza, può essere redatto, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori o il Collegio sindacale.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è peraltro validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che:

- a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri;
- b) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, formare liberamente il proprio convincimento, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le riunioni consiliari, convocate a norma di statuto, sono validamente

costituite purché intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche nel caso di delibera attinente la costituzione del patrimonio destinato.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

In ogni caso i consiglieri che si astengano dal voto in conseguenza di un interesse di cui siano portatori per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo del quorum deliberativo di cui sopra.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione - di volta in volta - nomina il segretario del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 18**

### **Presidenza e delega poteri**

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente.

Con le medesime modalità può essere nominato un Vice Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e di statuto, proprie funzioni al Presidente e a uno o più amministratori delegati o a un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Le materie di cui alle lettere da A) ad C) (entrambe comprese) del precedente articolo 16 non sono comunque delegabili.

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'I.V.A. nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità

e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

## **ARTICOLO 19**

### **Rappresentanza e firma sociale**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- c) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società e anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

L'organo di amministrazione potrà anche attribuire poteri di rappresentanza e delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, a dipendenti, direttori, a procuratori ed anche a terzi.

## **ARTICOLO 20**

### **Emolumenti**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea, per singolo esercizio e per più esercizi. L'Assemblea può altresì attribuire agli amministratori un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.



La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale.

## **ARTICOLO 21**

### **Amministratore Unico**

L'Assemblea può deliberare di affidare la gestione della società a un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

## **Titolo V**

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

## **ARTICOLO 22**

### **Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente e determina il compenso loro spettante, nel rispetto delle norme di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione può essere redatto, alternativamente o promiscuamente, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati.

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i membri effettivi del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che:

- a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci;
- b) sia consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, formare liberamente il proprio convincimento, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**ARTICOLO 23**  
**Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale.

**Titolo VI**  
**OBBLIGAZIONI**  
**ARTICOLO 24****Obbligazioni**

L'emissione di obbligazioni, anche convertibili, è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

I trasferimenti di obbligazioni convertibili hanno effetto nei confronti della società solo se avvenuti in conformità al precedente art. 7. La prelazione potrà essere esercitata anche dagli altri possessori di obbligazioni convertibili, in concorso con i soci, qualora le obbligazioni siano nominative o rese tali con iscrizione nel Libro degli obbligazionisti, antecedente alla comunicazione di vendita fatta all'organo amministrativo della società.

**Titolo VII**  
**PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**  
**ARTICOLO 25****Patrimoni destinati a uno specifico affare**

L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

**Titolo VIII**  
**BILANCIO**  
**ARTICOLO 26****Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**ARTICOLO 27**  
**Destinazione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa sociale o presso le banche designate dagli amministratori ed entro il termine che verrà fissato dagli amministratori stessi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore della società e destinati alla riserva legale.

**Titolo IX**  
**SCIoglimento e LIQUIDAZIONE**  
**ARTICOLO 28****Scioglimento e liquidazione**

L'Assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

Il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'Amministratore Unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il Consiglio di Amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

**Titolo X**

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE****ARTICOLO 29****Clausola compromissoria**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

**ARTICOLO 30****Foro competente**

Foro esclusivamente competente per le controversie tra la società ed i suoi componenti ovvero fra i soci per questioni attinenti a rapporti sociali ed in genere per le controversie riferibili alla vita sociale è quello del luogo ove la società ha la propria sede legale, purchè si tratti di controversie nelle quali la competenza territoriale risulti derogabile a norma dell'art. 28 del codice di procedura civile.

**TITOLO XI****NORME FINALI E DI RINVIO****ARTICOLO 31****Valori di riferimento per la società**

La società si pone sotto la protezione dell'Altissimo e della Sacra e Laboriosa Famiglia, con il fermo convincimento che senza la Benedizione Divina nessuna impresa può avere futuro.

**ARTICOLO 32****Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.